



Nelle NTA della VPRG per la Città Antica, dopo l'art. 21-ter aggiungere il seguente articolo:

### **Art. 21-quater**

1. La finalità della presente norma è quella di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nell'ambito della Città Antica, nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171.

2. Nell'ambito della Città Antica, la destinazione d'uso residenziale (abitazioni) non dà titolo allo svolgimento nell'unità immobiliare di attività di locazione esclusivamente per finalità turistiche per un periodo superiore a 120 giorni, anche non consecutivi, ad anno solare.

3. Ai fini della determinazione del periodo di svolgimento dell'attività di cui al precedente comma, si considera quanto dichiarato nella comunicazione di locazione turistica effettuata alla Regione ai sensi dell'art. 27 bis, co. 3, lett.a) della L.R. Veneto n. 11/2013.

4. Le disposizioni del precedente comma 2 non si applicano alle unità immobiliari registrate all'anagrafe delle locazioni turistiche ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 bis, co. 2, della L.R. Veneto n. 11/2013 e di quelli per la residenza, nonché della legittimità edilizia per l'uso residenziale dell'immobile, ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, per le quali sia stata presentata al Comune una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in conformità a quanto previsto con apposito regolamento comunale in materia. In sede di prima applicazione, la SCIA dovrà essere presentata entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni.

5. Il regolamento di cui al precedente comma 4 disciplina i presupposti e le condizioni per l'esercizio dell'attività di locazione esclusivamente per finalità turistiche degli alloggi ivi indicati, con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti sul tessuto urbano e sui servizi e garantirne la compatibilità con la vita dei residenti, con particolare attenzione alla gestione degli arrivi e delle partenze e della reperibilità dell'ospitante, alle modalità di smaltimento dei rifiuti, alle forme di comunicazione da attivare per rendere gli ospiti edotti delle norme comportamentali di carattere generale da rispettare nella fruizione degli alloggi e degli spazi pubblici urbani.

Tali provvedimenti regolano, altresì, le modalità di controllo del rispetto delle suddette prescrizioni e le conseguenze delle violazioni.

6. L'esercizio dell'attività di locazione turistica di unità immobiliari ad uso residenziale per un periodo superiore a 120 giorni, anche non consecutivi, ad anno solare, in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 4, costituisce violazione delle disposizioni sugli usi degli immobili contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione e comporta l'inibizione dell'attività, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salva diversa misura dell'importo della sanzione prevista con apposita delibera di Giunta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, nonché l'applicazione di ogni altra sanzione di legge e di regolamento.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione dalla data della loro approvazione e prevalgono su qualsiasi disposizione eventualmente contrastante contenuta nella VPRG per la Città Antica.